

la proposta di assicurazione, che il contratto deve ritenersi stipulato col "perfezionamento", cioè con la firma della polizza e il versamento della prima rata di premio.

La definizione del "perfezionamento" contenuta in detto articolo, mentre determina in modo univoco il momento in cui avviene la stipulazione del contratto, è di innegabile utilità per i riferimenti contenuti nell'art.3, ove è detto: "e purchè sia trascorso non meno di un anno dal perfezionamento" e nell'art.4, ove è detto: "decorsi sei mesi dal perfezionamento, la polizza è indiscutibile".

L'art.3 contiene alcune limitazioni per quanto concerne il rischio di volo, il servizio militare e il suicidio.

Per il rischio di volo, si è ritenuto opportuno sancire esplicitamente che la polizza copre il rischio derivante da voli effettuati dall'assicurato come passeggero su linee regolari e che per voli eseguiti in altre condizioni, da assicurati appartenenti alla popolazione civile, la copertura del rischio stesso è subordinata alla corresponsione di speciali soprapremi.

Tali norme corrispondono sostanzialmente a quanto, con l'inserimento di volta in volta in polizza di apposite clausole, viene praticato dall'Istituto in Italia. Esse inoltre possono ritenersi adeguate alle esigenze del mercato spagnolo, ove le Compagnie di assicurazione limitano fortemente o addirittura escludono nelle loro condizioni di polizza la copertura del rischio in parola.

Per quanto riflette il servizio militare, si è dovuto escludere la copertura del rischio di volo derivante da tale servizio, data la mancanza di elementi per la valutazione del rischio stesso, elementi che, in Italia, sono stati forniti dal Ministero della Aeronautica in sede di stipulazione della nota convenzione.

La copertura del rischio di guerra è stata limitata ai contratti che all'inizio delle ostilità siano in vigore da almeno

